



SALERNO 25/01/2017

D.L. 193/2016

e

LEGGE DI BILANCIO 2017

Relatore: Dott. Riccardo PATIMO

# SPESOMETRO TRIMESTRALE E COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

D.L. 22/10/2016 n. 193  
L. 01/12/2016 n. 225,  
art. 4, commi da 1 a 5

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## SOGGETTI INTERESSATI

Tutti i soggetti passivi IVA, quindi **chi effettua**

- cessioni di beni o prestazioni di servizi
- nel territorio dello stato
- nell'esercizio di imprese arti o professioni

## I NUOVI ADEMPIMENTI

### COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DEI DATI

- 1) DELLE FATTURE EMESSE E RICEVUTE (c.d. **spesometro trimestrale**) novellato art. 21, D.L. 78/2010
- 2) DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA nuovo art. 21-bis, D.L. 78/2010

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## ADEMPIMENTI SOPPRESSI

- 1) Comunicazione dell'elenco clienti e fornitori**
- 2) Comunicazione telematica dei dati relativi ai contratti da parte delle società di leasing e degli altri operatori che svolgono attività di locazione o noleggio**
- 3) Invio elenchi Intrastat - per le sole operazioni passive di acquisto di beni e servizi**
- 4) Comunicazione operazioni con paesi black list (già per le operazioni effettuate nel periodo di imposta in corso al 31/12/2016)**
- 5) Comunicazione acquisti da San Marino senza addebito d'imposta (soppresse per le annotazioni fatte dal 1/1/2017)**

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## SPESOMETRO TRIMESTRALE

**Comunicazione dei dati di tutte le:**

- 1) fatture emesse nel trimestre di riferimento**
- 2) fatture ricevute E REGISTRATE nel trimestre di riferimento, comprese bollette doganali**
- 3) note di debito e credito emesse o ricevute e REGISTRATE nel trimestre di riferimento**

**Tali dati vanno comunicati ANALITICAMENTE con le modalità stabilite da un PROVVEDIMENTO del Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dovranno comprendere:**

- a) I dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni
- b) La data e il numero della fattura
- c) La base imponibile
- d) L'aliquota applicata
- e) L'imposta
- f) **La tipologia dell'operazione**

**Non è prevista alcuna possibilità di invio dei suddetti dati in forma AGGREGATA salvo eventuali aperture da parte del Provvedimento Attuativo**

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## SOGGETTI ESONERATI

- Produttori agricoli in regime di esonero (art. 34, c. 6, D.P.R. 633/72) **SITUATI IN ZONE MONTANE** di cui art. 9, D.P.R. 601/73
- Soggetti che optano per la trasmissione telematica di tutte le fatture (emesse o ricevute) – Art. 3, D.Lgs. 127/2015
- Soggetti che optano per la memorizzazione / trasmissione telematica dei corrispettivi – Art. 3, D.Lgs. 127/2015

## SI RITIENE CHE:

- Per i produttori agricoli **in regime di esonero NON situati in zone montane** si debbano comunicare solo le autofatture emesse dagli acquirenti;
- Per le associazioni sportive dilettantistiche (L. 398/1991) l'obbligo dovrebbe essere limitato alle sole fatture emesse
- Il Provvedimento attuativo dovrebbe sancire l'esonero anche per i contribuenti **Minimi** (art. 27, D.L. 98/2011) e **Forfetari** (art. 1, c. 58, L. 190/2014)

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

### **VANNO COMUNICATI I DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA:**

- **Mensili**
- **Trimestrali**
- **Relative alle somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili e all'esercizio di impianti di lampade votive (art. 73, c.1, lett. e), D.P.R. 633/72)**
- **Di soggetti autorizzati ad eseguire trimestralmente anziché mensilmente le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti (art. 74, c.4, D.P.R. 633/72):**
  - **enti e imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese**
  - **esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione**
  - **autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298**

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

### ASPETTI PECULIARI

- Le modalità e le informazioni da trasmettere saranno stabilite con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
- I dati vanno comunicati anche in caso di liquidazioni con eccedenze a credito
- In presenza di PIÙ ATTIVITÀ gestite dal medesimo contribuente, la comunicazione è unica per tutte le attività effettuate
- La comunicazione ha periodicità trimestrale ANCHE PER I SOGGETTI CHE LIQUIDANO L'IMPOSTA SU BASE MENSILE ma restano invariati i termini per il versamento



# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## COMUNICAZIONE DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE

### SOGGETTI ESONERATI

#### **Soggetti passivi non obbligati alla presentazione delle dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche**

- Contribuenti che hanno registrato solo operazioni esenti ex art. 10, D.P.R. 633/72
- Contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione ex art. 36-bis, D.P.R. 633/72
- Contribuenti in regime forfetario
- Contribuenti minimi
- Produttori agricoli esonerati (art. 34, c.6, D.P.R. 633/72)
- Imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti ai fini IVA
- Soggetti con opzione per l'applicazione della L. 398/1991

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## DECORRENZA

Dal 1 gennaio 2017

## SCADENZE

Entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre

MA

- La comunicazione del II trimestre è effettuata entro il 16 settembre
- Quella dell'ultimo trimestre entro il mese di febbraio dell'anno successivo

TRIMESTRE	INVIO COMUNICAZIONE	
	2017	A REGIME
I	25/07/2017	31/05
II		16/09
III	30/11/2017	30/11
IV	28/02/2018	28/02 anno successivo

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## **CREDITO DI IMPOSTA 1 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010)**

**EURO 100, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24 AI SOGGETTI :**

- **In attività nel 2017**
- **Che hanno sostenuto costi per adeguamento tecnologico necessario per procedere alla comunicazione delle fatture emesse e registrate e dei dati delle liquidazioni periodiche**
- **Che nell'anno precedente a quello in cui sostengono il costo per l'adeguamento tecnologico hanno conseguito un volume d'affari NON SUPERIORE a Euro 50.000**

**Il credito di imposta:**

- **Non concorre alla formazione del reddito ai fini IIDD né a quella della base imponibile IRAP**
- **Va utilizzato in compensazione a decorrere dal 1/1/2018**
- **Gli utilizzi vanno riportati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi in cui ciò si effettua fino a quello in cui se ne conclude l'utilizzo**

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## **CREDITO DI IMPOSTA 2 (nuovo art. 21-ter, D.L. 78/2010)**

**EURO 50, SPETTANTI UNA SOLA VOLTA, NON RIMBORSABILI E DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE NEL Mod F24**

- **Ai commercianti al minuto che esercitino l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri**

**Il credito di imposta:**

- **Viene concesso alle medesime condizione del precedente**
- **Si aggiunge allo stesso**
- **Gode dei medesimi benefici**
- **Deve rispettare i medesimi adempimenti**

# SPESOMETRO E LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

## **SANZIONI PER INADEMPIMENTI (nuovi commi 2-bis e 2-ter dell'art. 11-ter, D.Lgs. 471/1997)**

### **OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE EMESSE O RICEVUTE**

- **2 Euro per ciascuna fattura con un massimo di 1.000 Euro PER CIASCUN TRIMESTRE**
- **Riduzione alla metà con il limite massimo di 500 Euro se la trasmissione viene effettuata ENTRO 15 GIORNI DALLA SCADENZA o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti**
- **NON È AMMESSO IL CUMULO GIURIDICO DELLE SANZIONI**

### **OMESSA, INCOMPLETA O INFEDELE TRASMISSIONE DEI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE**

- **Da 500 A 2.000 Euro**
- **Riduzione alla metà se la trasmissione viene effettuata entro 15 giorni dalla scadenza o entro tale data viene effettuata la trasmissione dei dati corretti**

**PROFESSIONISTI: ELIMINAZIONE  
PRESUNZIONE LEGALE PER I  
PRELEVAMENTI E DEDUCIBILITÀ  
SPESE DI DI VIAGGIO E TRASPORTO**

# PROFESSIONISTI: PRESUNZIONE SUI PRELEVAMENTI

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma **1**)

## **Modifiche all'art. 32, D.P.R. 600/73 in tema di accertamenti bancari**

La precedente versione, in vigore fino al 2/12/2016, prevedeva (comma 1, n. 2) che **i prelevamenti effettuati dai professionisti sui propri conti bancari** erano considerati come **compensi** se il contribuente non ne indicava il soggetto beneficiario e sempreché non risultassero dalle scritture contabili

Il D.L. 193 elimina dalla norma la parola **compensi** e quindi, dal 3/12/2016, tale presunzione **non è più attivabile**, dando attuazione normativa alla sentenza della Corte Costituzionale n. 228/2014

Per **i titolari di reddito di impresa**, invece, tale presunzione **VIENE LIMITATA** al caso in cui i prelevamenti o gli importi riscossi superino i 1.000 Euro giornalieri e, comunque, 5.000 Euro mensili.

# PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5)

## Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

**Divengono deducibili, se sostenute direttamente dal committente, le spese di viaggio e trasporto del professionista che così possono essere escluse dal reddito di lavoro autonomo**

**Decorrenza dal 1/1/2017**

In pratica sono possibili 2 casi, le spese di trasferta sono

- 1) anticipate dal professionista e riaddebitate al committente in fattura**
- 2) sostenute direttamente dal committente**



# PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5)

## Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

### **SPESE ANTICIPATE E RIADDEBITATE**

#### **Spese per alberghi, alimenti e bevande**

- **Deduzione limitata al 75% della spesa con un massimo del 2% dei compensi**
- **Tassazione come compensi con obbligo di addebito del contributo integrativo**

#### **Spese di viaggio e trasporto**

- **Deduzione integrale**
- **Tassazione come compensi con obbligo di addebito del contributo integrativo**

# PROFESSIONISTI: SPESE DI VIAGGIO E TRASPORTO

(D.L. 193/2016 – art. 7-quater, comma 5)

## Modifiche all'art. 54, c.5, T.U.I.R.

### SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL COMMITTENTE

- Nessun transito nella contabilità del professionista
- Nessun limite alla deducibilità per il committente

**Ma fino al 31/12/2016 tale vantaggio era limitato alle sole spese per vitto e alloggio**

**Dal 1/1/2017 il beneficio è esteso anche alle spese di viaggio e trasporto**

**NUOVA IMPOSTA IRI PER IMPRESE  
INDIVIDUALI, SOCIETÀ DI PERSONE  
ED S.R.L. A RISTRETTA BASE  
SOCIETARIA**

# NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

## **NUOVO ART. 55-bis, T.U.I.R.**

### **Introduzione dell'IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa**

#### **CARATTERISTICHE PECULIARI**

- **Applicabilità limitata alle piccole imprese**
- **Tassazione separata in luogo del regime di trasparenza**
- **Redditi d'impresa tassati con imposta proporzionale non progressiva del 24%**
- **Deducibilità dal reddito degli utili prelevati**
- **Regime opzionale e non naturale**
- **Obbligo adozione della contabilità ordinaria**

# NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

## SOGGETTI INTERESSATI

### 1 – IMPRENDITORI INDIVIDUALI

Incluse le imprese familiari

### 2 – SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

### 3 – SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

4 – S.r.l. che applicano gli studi di settore, con max 10 soci persone fisiche, o 20 in caso di coop, (art. 116, c. 2-bis, T.U.I.R.)

**IN CONTABILITÀ  
ORDINARIA**

## IL REDDITO DI IMPRESA

- È **ESCLUSO** dalla formazione del **REDDITO COMPLESSIVO**
- È assoggettato a **TASSAZIONE SEPARATA** con aliquota del **24%**
- **NON VIENE IMPUTATO** all'imprenditore, ai collaboratori familiari o ai soci **PER TRASPARENZA**
- Si forma con le regole delle imprese minori (es. non applicabilità art. 96 T.U.I.R. per deducibilità interessi passivi)
- **Concorre integralmente** alla determinazione dei contributi previdenziali

# NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

## REGIME OPZIONALE E NON NATURALE

### L'OPZIONE

- Dura 5 periodi di imposta
- È rinnovabile
- Si esercita nella dichiarazione dei redditi con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 in Unico 2018)

## OPZIONE PER LA CONTABILITÀ ORDINARIA

### L'OPZIONE

- Ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata
- Dura fino a revoca
- Con un minimo di 3 anni

# NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

## **PRELEVAMENTI DELL'IMPREDITORE, DAI COLLABORATORI FAMILIARI O DAI SOCI**

- **Si DEDUCONO dal reddito di impresa del periodo di prelevamento**
- **COSTITUISCONO REDDITI DI IMPRESA per l'imprenditore, i collaboratori o i soci e concorrono alla formazione del loro reddito complessivo**

### **Sono deducibili dal reddito di impresa**

- **Nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata**
- **AL NETTO DELLE PERDITE RESIDUE COMPUTABILI IN DIMINUZIONE DEI REDDITI DEI PERIODI D'IMPOSTA SUCCESSIVI**

# NUOVA IMPOSTA IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa (L. di Bilancio 2017, art. 1, commi da 547 a 553)

## GLI UTILI PRODOTTI

**Occorre distinguere quelli prodotti**

- **ANTE** ingresso nel regime **IL CUI PRELIEVO NON DÀ LUOGO A TASSAZIONE** in capo al percettore
- **DURANTE** il regime che si cumulano agli altri redditi del percettore e vanno ad imposizione **IRPEF**

## PERDITE PRODOTTE IN REGIME IRI

- Possono essere determinate dal prelievo degli utili prodotti in vigenza dell'opzione
- Sono deducibili integralmente dal reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi per il periodo di durata del regime
- In caso di fuoriuscita ritornano a funzionare ex art. 8, c.3, T.U.I.R. (riporto a nuovo per 5 anni) considerando come anno di formazione l'ultimo di permanenza nel regime opzionale. Per le società di persone tali perdite si imputano ai soci in base alle quote di partecipazione



# NUOVO REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## SOGGETTI INTERESSATI

- **Imprese individuali**
- **Imprese familiari**
- **Aziende coniugali**
- **Società in nome collettivo**
- **Società in accomandita semplice**
- **NO contribuenti minimi**
- **NO contribuenti forfetari**

**IN CONTABILITÀ  
SEMPLIFICATA**

**Soglie ricavi conseguiti nel periodo di imposta ai fini dell'adozione della contabilità semplificata**

- **Aziende di servizi** Euro 400.000
- **Altre aziende** Euro 700.000
- **Attività miste con annotazione separata** Limite per attività prevalente
- **Attività miste senza annotazione separata** Euro 700.000

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## CARATTERISTICHE DEL NUOVO REGIME

### Decorrenza

- **DAL 1° GENNAIO 2017**

### Determinazione del reddito

- **Principio di cassa «integrato»**
- **Abbandono del principio di competenza (niente: rimanenze, ratei e risconti, fatture da emettere o ricevere)**

### Regime NATURALE quindi

- **Si applica SENZA OPZIONE**
- **NON SI APPLICA se si opta per la CONTABILITÀ ORDINARIA**

**Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31/01/2017, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione del nuovo regime**

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 17 a 23)

## **DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP**

	<b>Ricavi</b>	<b>INCASSATI</b>	<b>non più Conseguiti</b>
<b>MENO</b>	<b>Spese</b>	<b>SOSTENUTE</b>	<b>non più sostenute e Documentate</b>
<b>PIÙ</b>	<b>Valore normale beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore</b>		
<b>PIÙ</b>	<b>Proventi immobili patrimonio</b>		
<b>PIÙ</b>	<b>Plusvalenze realizzate</b>		
<b>PIÙ</b>	<b>Sopravvenienze attive</b>		
<b>MENO</b>	<b>Minusvalenze realizzate</b>		
<b>MENO</b>	<b>Sopravvenienze passive</b>		
<b>MENO</b>	<b>QUOTE AMMORTAMENTI</b>		
<b>MENO</b>	<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>		
<b>MENO</b>	<b>Perdite beni strumentali e su crediti</b>		
<b>MENO</b>	<b>Deduzioni forfetarie (Agenti, autotrasportatori e distributori carburante)</b>		

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 17 a 23)

## DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA (nuovo art. 66 T.U.I.R.) ANCHE AI FINI IRAP

### NON SI CONSIDERANO PIÙ

- Rimanenze iniziali e finali
- Fatture da emettere o ricevere
- Ratei e risconti

### ELIMINAZIONE Art. 66, c. 3, ultimo periodo

#### I costi relativi a

- contratti a corrispettivi periodici (locazione, assistenza contabile, fornitura acqua, luce, gas, ecc.)
- Relativi a spese di competenza di 2 periodi di imposta
- Di importo non superiore a Euro 1.000

**NON SONO PIÙ DEDUCIBILI NELL'ESERCIZIO IN CUI È REGISTRATO IL DOCUMENTO probatorio invece che alla data di maturazione dei corrispettivi**

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## INCASSI E PAGAMENTI

### ASSEGNO BANCARIO E CIRCOLARE

- la data di incasso/pagamento È QUELLA DI MATERIALE RICEZIONE DEL TITOLO
- NON RILEVA IL VERSAMENTO IN BANCA
- Risoluzione 138/E/2009

### BONIFICO BANCARIO

- Rileva solo la data «disponibile» (effettiva disponibilità delle somme)
- Nessun rilievo della data di valuta
- Circolare 38/E/2010 par. 3.3

### CARTA DI CREDITO

- Vale la data di utilizzo della carta di credito
- Si prescinde da quella di effettivo addebito da parte del gestore della carta di credito
- Risoluzione 77/E/2007

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## Modalità di tenuta della contabilità (nuovo art. 18, D.P.R. 600/73)

### POSSIBILI 3 ALTERNATIVE

- 1) **Registro cronologico incassi + Registro cronologico pagamenti**
- 2) **Registri IVA integrati con**
  - **separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA**
  - **Indicazione dell'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti e delle fatture cui le operazioni si riferiscono**
- 3) **Regime delle registrazioni (opzionale)**

### REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73

- 1) **Obbligo di OPZIONE VINCOLANTE per almeno un triennio**
- 2) **Tenuta dei soli registri IVA senza rilevazione di incassi e pagamenti**
- 3) **Annotazione sui registri IVA dei componenti negativi rilevanti ai fini IIDD (ammortamenti, acc.to TFR, componenti straordinari, ecc.)**
- 4) **Presunzione di coincidenza della data di registrazione con quella di incasso o pagamento**

# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA (L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## **REGIME DELLE REGISTRAZIONI Art. 18, c. 5, D.P.R. 600/73**

Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione **si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.**



# REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **17** a **23**)

## NORME TRANSITORIE

### **RIMANENZE FINALI (art. 1, c.18, L. Bilancio 2017)**

**Nel primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime, il reddito si RIDUCE DELL'IMPORTO DELLE RIMANENZE FINALI dell'esercizio precedente**

**Rimane immutato il regime di utilizzo delle perdite delle imprese minori  
Compensabilità con altri redditi del periodo  
E nessun riporto dell'eventuale eccedenza nei periodi successivi**

### **PASSAGGIO DAL REGIME DELLE IMPRESE MINORI A QUELLO ORDINARIO E VICEVERSA (art. 1, c.19, L. Bilancio 2017)**

- I ricavi
- I compensi
- E le spese

**che già hanno concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione di quello degli anni successivi**

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

## RENDIMENTI NOZIONALI ACE

<b>Dal 2011 al 2013</b>	<b>3%</b>
<b>2014</b>	<b>4%</b>
<b>2015</b>	<b>4,5%</b>
<b>2016</b>	<b>4,75%</b>

<b>2017</b>	<b>2,3%</b>
<b>2018</b>	<b>2,7%</b>

**Nessuna determinazione con Decreto Ministeriale**

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553)

## DISPOSIZIONE ANTIELUSIVA

- **Soggetti diversi da banche e imprese di assicurazione**
- **Non viene riconosciuta**
- **La variazione in aumento del capitale proprio**
- **Fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni,**
- **rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31/12/2010**

**Per esplicita deroga allo statuto del contribuente**

**La norma antielusiva si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31/12/2015 e quindi dal 2016**

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

## Modifiche al sistema di calcolo dell'ACE

- **Imprese individuali**
- **Società in nome collettivo**
- **Società in accomandita semplice**

**IN CONTABILITÀ  
ORDINARIA**

**Il rendimento nozionale si calcola sulla  
DIFFERENZA**

**TRA IL PATRIMONIO NETTO AL 31/12/2015  
E QUELLO AL 31/12/2010**

**NON SI CALCOLA PIÙ SULL'INTERO AMMONTARE DEL  
PATRIMONIO NETTO A FINE ESERCIZIO**

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da **549** a **553**)

## CRISI DI IMPRESA

**In caso di**

- **Concordato di risanamento**
- **O di accordi di ristrutturazione dei debiti**
- **O di piani attestati ex art. 67, c.3, lett. d) L.F.**

**Non costituiscono sopravvenienze attive:**

**La RIDUZIONE DEI DEBITI per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare**

- **il limite dell'ottanta per cento,**
- **la deduzione di periodo**
- **E L'ECCEDENZA RELATIVA ALL'ACE,**
- **e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 T.U.I.R.**

# NOVITÀ IN TEMA DI ACE

(L. di Bilancio per il 2017, art. 1, commi da 549 a 553)

## RIPORTO A NUOVO DELLE PERDITE

**L'art. 84, c. 3, T.U.I.R. limita il riporto delle perdite in caso di trasferimento di aziende se:**

**Viene modificata l'attività principale esercitata nei periodi di imposta di realizzazione delle perdite e se tale modifica avviene :**

- **Nel periodo di imposta in cui si verifica il trasferimento**
- **Ovvero nei due successivi od anteriori**

**TALE LIMITAZIONE VIENE ESTESA  
ANCHE ALLE ECCEDENZE DI ACE**